pure di ufficio dal prefetto della Provincia o di una delle Provincie interessate - quando si tratti di Consorzi interprovinciali - a' sensi degli articoli 6 e 7 di questo regolamento.

La deliberazione del Consiglio comunale che assuma una tale iniziativa deve contenere lo schema della convenzione regolatrice del Consorzio e va sottoposta a tutti i Consigli comunali interessati che debbono deliberare in merito nei modi e colle forme previste dall'art. 162 della legge comunale e provinciale. Tutte le deliberazioni, tanto di proposta quanto di adesione vanno sottoposte all' approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Successivamente il prefetto, inteso il Consiglio provinciale di sanità, risolve le eventuali contestazioni sulla sede del Consorzio, e con suo decreto provvede alla costituzione del Consorzio stesso, e alla definitiva approvazione della relativa convenzione regolatrice.

Art. 3.

Pei Consorzi interprovinciali di vigilanza igienica designati dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1904, n. 57, la costituzione ne è fatta per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa l'osservanza del procedimento indicato nel precedente art. 2 Lo stesso decreto Reale approva le norme regolatrici del Consorzio.

Art. 4.

Le convenzioni regolatrici dei Consorzi sopra contemplati dovranno indicare:

1° i Comuni tra i quali il Consorzio viene costituito;

2° lo scopo o gli scopi di esso;

3° la sede dell'amministrazione consorziale, del medico chirurgo e della levatrice; nonchè quella dei laboratorî di vigilanza igienica, dei locali di disinfezione e d'isolamento contro le malattie infettive e della farmacia consorziale, se tali stabilimenti sono ancora da fondarsi;

4° le norme per la costituzione della rappresentanza consorziale per la eventuale nomina dei membri di questa e del presidente del Consorzio e per le rispettive attribuzioni dell'una e dell'altro, salvo quanto è disposto agli articoli 5 e 14;

5° le disposizioni direttive dei rapporti amministrativi e finanziari tra il Consorzio ed i Comuni consorziati;

6° le modalità d'istituzione del servizio e le condizioni principali che debbono regolarne il funzionamento, escluso tutto ciò che è materia dei capitolati di condotta;

7° la spesa presunta sia per impiantare il servizio, sia per metterlo in correlazione coi bisogni del Consorzio, se già esiste; e la quota proporzionale spettante a ciascun Comune come pure il riparto degli utili eventuali;

8° la misura dello stipendio o degli stipendi e il modo e termine di pagamento degli stipendi stessi e delle indennità al personale;

9° ed in genere le disposizioni relative alla gestione finanziaria del Consorzio, alla formazione dei bilanci e dei conti, al servizio di cassa, ecc.

Nelle Convenzioni aventi per oggetto il servizio dell'ufficiale sanitario, dovrà anche determinarsi espressamente il numero delle visite periodiche che l'ufficiale sanitario sarà obbligato di fare in ogni Comune fuori della sua residenza e la misura delle relative indennità, le quali saranno pagate dal Comune visitato, restando salvo, per quanto riguarda le visite od ispezioni straordinarie, il disposto dell'art. 86 di questo regolamento.

Art. 5.

Nei Consorzi che hanno fra i loro scopi quello dell'assistenza sanitaria gratuita debbono osservarsi le seguenti norme speciali:

L'assemblea consorziale è eletta nel proprio seno dai Consigli comunali dei Comuni consorziati, in ragione d'un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune. I rappresentanti durano in carica sei anni e si rinnovano ordinariamente per metà ogni triennio, nella sessione autunnale dei Consigli comunali; se sono in numero dispari, nel primo triennio se ne rinnova la metà più uno. Alle surrogazioni straordinarie si provvede non appena si è verificata la vacanza. I rappresentanti eletti in surrogazione di quelli scaduti innanzi tempo durano in carica soltanto fino al compimento del termine normale stabilito per la scadenza dei surrogati.

Se per effetto di un mutamento verificatosi, ai termini dell'art. 250 della legge comunale e provinciale, nella rappresentanza d'alcuno dei Comuni consorziati il numero dei rappresentanti di quei Comuni nell'assemblea consorziale deve subire variazioni, si addiverrà alla rinnovazione generale di questa entro il termine di tre mesi.

La perdita dell'ufficio di consigliere comunale di un Comune, trae seco, di diritto, quella del mandato di rappresentante del detto Comune nell'assemblea consorziale.

L'assemblea consorziale nomina nel proprio seno il presidente del Consorzio a maggioranza assoluta di voti. Però dopo due votazioni libere rimaste inefficaci, si procede a ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione libera riportarono maggiori suffragi. A parità di voti ha la preferenza il più anziano d'età

Il presidente dura in carica tre anni, ed al pari dei rappresentanti è sempre rieleggibile senza obbligo di interruzione.

Art. 6.

Spetta al prefetto di vigilare:

a) affinchè tutti i Comuni che per le loro condizioni economiche e locali non siano in grado di provvedere ai servizi di assistenza sanitaria medico-chirurgica e ostetrica ai poveri, o all'impianto e funzionamento dello stabilimento municipale di disinfezione, o dei locali di isolamento per le malattie infettive, abbiano a provvedervi in Consorzio con altri Comuni;

b) affinchè sia assicurato in tutti i Comuni l'efficace funzionamento della vigilanza igienica a mezzo del medico ufficiale sanitario; e qualora, tenuto conto delle condizioni topografiche, di popolazione ed economiche di ciascun Comune, uno o più di essi non siano in grado di provvedere convenientemente da soli a tale servizio, promuoverà la costituzione di appositi Consorzi intercomunali, procurando che la popolazione dei Comuni consorziati debba, di regola, non essere inferiore ai 30,000 nè superiore ai 50,000 abitanti;

c) affinchè tutti i Comuni obbligati per legge all'impianto e funzionamento dei laboratorî di vigilanza igienica, che per le loro condizioni economiche e locali non si trovino in grado di adempiere convenientemente a tale obbligo, abbiano ad unirsi in Consorzio fra di loro per l'impianto ed esercizio di laboratorî consorziali; ovvero abbiano ad aggregarsi a Consorzi intercomunali o interprovinciali già esistenti;

d) affinchè in tutti i Comuni, dove ve ne sia la necessità, in rapporto alle condizioni locali, venga assicurato il servizio farmaceutico, promuovendo all'uopo la costituzione di appositi Consorzi per la istituzione e il funzionamento di farmacie, quando non sia stato possibile di provvedere convenientemente per mezzo di armadi farmaceutici.

Art. 7.

Nei casi di cui al precedente art. 6, quando i Comuni non siano in grado di provvedere da soli ai servizi di assistenza e vigilanza indicativi, il prefetto promuove la costituzione dei Consorzi, invitando i Comuni a deliberare in merito secondo le norme tracciate nel precedente art. 2, ed entro il termine che sarà all'uopo stabilito.

In caso di opposizione o di rifiuto da parte di tutti o di alcuno dei Comuni, il prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità e la

Giunta provinciale amministrativa, statuirà sulla costituzione del Consorzio decidendo nel tempo stesso sulle osservazioni e sui richiami dei Comuni interessati: e, dove occorra, stabilirà di ufficio, con la stessa procedura, le norme regolatrici del Consorzio.

Del pari, con decreto del prefetto, uditi il Consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, e previa l'osservanza delle altre disposizioni del presente articolo, verrà, occorrendo, provveduto alla aggregazione di ufficio di un Comune ad un Consorzio intercomunale o interprovinciale di vigilanza igienica già esistente, del quale dovrà pure essere previamente intesa la rappresentanza.

Art. 8.

In mancanza dei patti speciali ovvero in caso di disaccordo, come pure quando si tratti di Consorzi costituiti coattivamente, dei quali le norme regolatrici siano state stabilite di ufficio, le spese consorziali sono ripartite fra i Comuni associati, calcolando separatamente la quota che sarebbe dovuta da ogni singolo Comune in ragione rispettiva della popolazione ed in ragione del contingente principale d'imposta sui terreni e fabbricati e ponendo a debito di esso la metà di quelle due quote. Tali contributi debbono essere versati alla Cassa del Consorzio in eguali rate bimestrali il giorno 26 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

È fatta eccezione per gli stipendi dei medici condotti e degli ufficiali sanitari che, ai termini della legge 14 luglio 1898, n. 317, possono essere versati a dodicesimi il 26 d'ogni mese, ove non sia stabilito diversamente dai relativi capitolati; salve le altre disposizioni della medesima legge.

Art. 9.

Costituito il Consorzio, non può venire soppresso od abbandonato alcuno dei servizi che ne sono lo scopo.

È invece in facoltà dei Comuni consorziati di assumere l'impianto e funzionamento di nuovi servizi con la procedura prescritta dall'art. 2.

Anche il prefetto può promuovere l'aumento dei fini di un Consorzio, nei casi e nei modi di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 10.

Qualunque riforma delle convenzioni regolatrici deve essere sottoposta all'approvazione del prefetto competente, il quale provvede con apposito decreto, udita la rappresentanza consorziale, la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 11.

I Consorzi, anche se volontariamente costituiti, non possono essere disciolti nè modificati, se non per decreto del prefetto competente, uditi i Consigli comunali interessati e la rappresentanza consorziale, nonchè i Consigli provinciali sanitari e le Giunte provinciali amministrative delle provincie alle quali i Comuni appartengono.

È fatta eccezione soltanto per le adesioni volontarie dei Comuni aventi meno di 20,000 abitanti, ai Consorzi intercomunali di vigilanza igienica già esistenti, la quale adesione sarà ammessa di diritto purchè fatta puramente e semplicemente, mediante deliberazioni emesse a'termini dell'art. 162 della legge comunale e provinciale, od approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 12.

Contro il decreto del prefetto, di costituzione, modificazione e scioglimento dei Consorzi sanitari, come pure contro i provvedimenti relativi alla determinazione della sede dei Consorzi, possono i Comuni interessati, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorrere al ministro dell'interno, che decide definitivamente, uditi il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato.

Art. 13.

I Consorzi interprovinciali per i laboratorî di vigilanza igienica, non possono essere modificati nè sciolti se non colla identica procedura occorrente per la loro costituzione: fatta eccezione per quanto è disposto dall'art. 7 del presente regolamento, e per il caso di adesione volontaria dei Comuni delle provincie consorziate, la quale sarà ammessa di diritto, sotto l'osservanza delle stesse condizioni indicate nell'art. 11.

Art. 14.

In quanto non sia diversamente stabilito dalle convenzioni regolatrici e, per i Consorzî di assistenza sanitaria, anche dall'articolo 5 del presente regolamento, sono applicabili a tutti i Consorzî contemplati dal regolamento stesso, le disposizioni della legge comunale e provinciale e le norme regolamentari per l'esecuzione di questa; salvi sempre i poteri di vigilanza e di ingerenza governativa e le attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei Corpi costituenti la rappresentanza consorziale.

TITOLO II.

Dell'assistenza sanitaria medico-chirurgica ed ostetrica, del servizio farmaceutico, e della somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 15.

I Comuni adempiono ai servizi di assistenza sanitaria obbligatoria, gratuita per i poveri, mediante l'istituzione di condotte medico-chirurgiche ed ostetriche.

Provvedono inoltre al servizio farmaceutico ed alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 16.

Con norme da inscrirsi nei regolamenti comunali di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria, e da approvarsi nelle forme per i medesimi prescritte, verrà determinato a quali classi di persone debba, in rapporto alle condizioni del luogo, essere riconosciuta la qualità di povero, agli effetti dell'articolo precedente.

Il riconoscimento di tale qualità non può essere mai subordinato a condizioni di domicilio o di residenza nel territorio comunale.

Art. 17.

Non più tardi del 15 dicembre di ogni anno, la Giunta comunale, sentito il medico-chirurgo condotto od i medici chirurghi condotti, deve deliberare, in base alle sopraccennate norme regolamentari, l'elenco dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza sanitaria gratuita per l'anno successivo.

L'elenco sarà pubblicato all'albo pretorio, e contro di esso, chiunque se ne creda leso, può ricorrere, entro trenta giorni, al Consiglio comunale, che decide definitivamente con deliberazione motivata.

Il ricorso al Consiglio comunale non ha effetto sospensivo.

Art. 18.

Divenuto definitivo, l'elenco sarà dal sindaco comunicato ai medici chirurghi condotti ed alle levatrici comunali; e se si tratti di sanitari consorziali la comunicazione ne verrà fatta per mezzo del presidente del Consorzio.

Art. 19.

Durante l'anno, le aggiunte all'elenco già deliberato saranno fatte collo stesso procedimento di cui all'art. 17. Per i poveri di passaggio per il Comune provvede il sindaco in via provvisoria, sentito il medico, salva l'approvazione della Giunta comunale.

Art. 20.

La non inclusione d'una persona o famiglia nell'elenco dei poveri non esonera mai il medico chirurgo e la levatrice condotti dal prestare loro in caso d'urgenza tutte le cure delle quali abbisognano, riservata ogni questione di compenso e salvi gli ulteriori provvedimenti del sindaco ai termini dall'articolo precedente.

Art. 21.

Qualora il numero degli inscritti nell'elenco dei poveri renda incompleto o difettoso il servizio sanitario, il medico chirurgo condotto, od i medici chirurghi condotti, che vi hanno interesse diretto, potranno provocare così l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 8 della legge 25 febbraio 1904, n. 57, come dei provvedimenti indicati nell'art. 23 del presente regolamento.

CAPO II.

Dell'assistenza sanitaria medico chirurgica ed ostetrica.

Art. 22.

Ogni comune deve stipendiare, da solo od unito in consorzio con altri comuni, uno o più medici chirurghi condotti ed una o più levatrici residenti nel territorio comunale o consorziale, secondo che è richiesto dalla estensione e popolazione del Comune o consorzio e dal numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita.

Il numero delle condotte, la loro ripartizione nel territorio e la sede di ciascun sanitario condotto, saranno stabiliti dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale in un elenco organico che verrà approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il Consiglio provinciale di sanità.

Ogni modificazione all'elenco dovrà essere deliberata ed approvata colla stessa procedura.

Art. 23.

Se un Comune o Consorzio, malgrado l'invito del prefetto, non provvede ad un regolare servizio d'assistenza sanitaria obbligatorio, o vi provvede in modo incompleto od insufficiente, la Giunta provinciale amministrativa, udito il Consiglio provinciale di sanità, dichiarerà d'ufficio il numero delle condotte medico-chirurgiche ed ostetriche che il Comune o Consorzio deve avere; ed, occorrendo, procederà in sostituzione del Consiglio comunale o dell'assemblea consorziale, alla formazione dell'elenco organico di cui sopra, salvi gli ulteriori provvedimenti a' termini di legge.

Art. 24.

In caso di ricorso al Governo del Re contro le decisioni emesse dalla Giunta provinciale amministrativa a' termini dei due precedenti articoli, sarà udito, oltre al parere del Consiglio di Stato, anche quello del Consiglio superiore di sanità.

Art. 25.

Nei luoghi ove esistono Opere pie ed altre fondazioni, le quali abbiano per istituto di soddisfare in tutto od in parte l'onere della cura gratuita dei poveri a domicilio, il Comune non avrà altro còmpito che di completare il servizio, se occorra.

Le controversie che sorgessero tra Comune ed Opera pia sull'esistenza e sui limiti degli obblighi di questa, saranno decise con provvedimento definitivo del prefetto, udite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione provinciale di pubblica beneficenza.

Art. 26.

La nomina dei sanitari condotti è fatta in base a capitolati di servizio deliberati, volta per volta, dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale.

Art. 27.

I capitolati delle condotte medico-chirurgiche ed ostetriche, comunali e consorziali, dovrano contenere:

a) brevi cenni della conformazione topografica del territorio della condotta e dei centri abitati che comprende, ed il numero complessivo della sua popolazione agglomerata e sparsa; nonchè l'indicazione del numero approssimativo dei poveri aventi diritto alla cura gratuita, con dichiarazione però che questa notizia non ha valore contrattuale;

b) le modalità del concorso da aprirsi, se cioè avrà luogo per esami, per titoli, o per titoli ed esami; le condizioni d'ammissioni dei concorrenti; e le norme che dovranno eventualmente regolare l'accertamento dei risultati del concorso stesso per quanto riguarda la nomina della levatrice.

c) l'enunciazione degli obblighi del medico chirurgo condotto e della levatrice e le altre disposizioni inerenti al regolare adempimento del loro servizio: con avvertenza che nei comuni aventi zone malariche si farà speciale menzione degli obblighi che incombono ai medici-chirurghi condotti per la completa applicazione delle leggi e dei regolamenti per la cura e la profilassi della infezione palustre anche fuori dei centri abitati;

d) l'ammontare dello stipendio assegnato al sanitario; e le eventuali disposizioni relative agli aumenti sessennali, nonchè la ripartizione di esso stipendio in due quote che costituiscano rispettivamente il compenso per la cura dei poveri e quello per la cura degli abbienti, se la condotta è estesa all'assistenza sanitaria gratuita di tutta la popolazione;

e) le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le supplenze in caso di malattia, e quelle eventuali circa le aspettative per motivi di salute e di famiglia, le dimissioni; e per le levatrici anche le disposizioni concernenti le indennità od assegni vitalizi che i Comuni credessero loro di concedere in caso di collocamento a riposo: ovvero il riferimento esplicito degli articoli dei regolamenti locali di igiene e di assistenza sanitaria che disciplinino tali materie.

Agli effetti della lettera *b*) del presente articolo, tra i documenti di rito per l'ammissione al concorso, dovranno sempre figurare il certificato di cittadinanza italiana e il certificato di penalità di data non anteriore a sei mesi avanti l'apertura del concorso. Il diploma di laurea in medicina e chirurgia o il diploma di levatrice dovranno richiedersi in originale o in copia notarile. Non dovrà essere apposta alcuna condizione di limite massimo di età per i concorrenti che abbiano già prestato o prestino servizio in altre condotte, fatto salvo l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti stessi.

Art. 28.

Fra i doveri normali del medico chirurgo condotto saranno sempre annoverati quelli di eseguire gratuitamente le vaccinazioni e rivaccinazioni ordinarie e straordinarie per tutti gli abitanti del Comune o Consorzio, e di adempiere al servizio necroscopico quando non sia affidato ad un medico speciale.

Art. 29.

Agli effetti dell'art. 27, letterà *e*) del presente regolamento, le disposizioni relative alla concessione dei congedi, da inserirsi nei capitolati di condotta, dovranno uniformarsi alle norme seguenti:

Sarà accordato al medico condotto ed alla levatrice condotta un congedo annuale, in uno o più periodi, della complessiva durata massima di un mese per il medico, e di quindici giorni per la levatrice.

In caso di malattia accertata, non dipendente da ragioni di servizio, la durata del congedo potrà estendersi fino a tre mesi.

In caso di malattia contratta in servizio e per causa di esso, il

congedo si estenderà fino al termine massimo di un anno, e cesserà anche prima quando il sanitario, per constatata inabilità permanente a riprendere il servizio, abbia ottenuta la liquidazione della pensione vitalizia stabilita dall'art. 16 della legge 14 luglio 1898, n. 335.

Durante il congedo ordinario e straordinario, e in dipendenza della concessione di esso, non potranno imporsi al sanitario oneri od aggravi, nè tanto meno diminuzioni dello stipendio che dovrà essere corrisposto per intero.

La valutazione delle condizioni locali, di cui all'art. 10, terzo comma, della legge 25 febbraio 1904, n. 57, in rapporto alla concessione del congedo ordinario ai medici condotti ed alle levatrici condotte, spetterà, previo esame delle osservazioni e proposte del Consiglio comunale, alla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 30.

Dovrà essere sempre pattuita a favore dei medici condotti consorziali una indennità per una volta tanto, pari a un anno di stipendio, che essi avranno diritto di conseguire se all'atto dello scioglimento del Consorzio siano in possesso del diritto di stabilità a' sensi di legge e non ottengano subito altro posto di condotta, egualmente retribuito, ed alle condizioni del rispettivo capitolato, o da un nuovo Consorzio composto, in tutto o in parte, dei Comuni che formavano il Consorzio disciolto, o da alcuno dei Comuni stessi.

Art. 31.

I capitolati deliberati a norma degli articoli precedenti debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, che decide, udito il parere del Consiglio provinciale sanitario, tenendo conto anche del disposto dell'art. 8 della legge 25 febbraio 1904, n. 57.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è aperto il ricorso al Governo del Re, giusta l'art. 199 della legge comunale e provinciale, tranne che per la parte che riguardi eventuale aumento della retribuzione dei medici condotti, per la quale ai Comuni interessati è dato invece il ricorso al Consiglio superiore di sanità, a' termini del citato art. 8 della legge 25 febbraio 1904, n. 57.

Art. 32.

L'avviso di concorso verrà pubblicato dal sindaco o dal presidente del Consorzio, almeno un mese prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande dei concorrenti; ed indicherà, con le altre principali disposizioni del capitolato, anche lo stipendio del sanitario nella somma definitivamente approvata.

Se per questa parte pende ricorso avanti il Consiglio superiore di sanità contro la decisione tutoria, l'avviso farà menzione dell'esistenza del ricorso stesso, indicando frattanto la cifra dello stipendio quale la stabilì il provvedimento impugnato.

Art. 33.

Prima della chiusura di ogni singolo concorso al posto di medico chirurgo condotto, il Consiglio provinciale sanitario procederà alla nomina della Commissione giudicatrice dei titoli e degli esami, nelle persone di tre professionisti competenti nelle specialità della medicina e della chirurgia.

Però i concorsi aperti contemporaneamente ed a breve distanza fra loro, per posti vacanti nella stessa provincia, saranno, ogni qualvolta sia possibile, affidati al giudizio di un'unica Commissione.

In caso d'urgenza, il Consiglio provinciale sanitario può fissare alla Commissione un termine per l'esaurimento dei suoi lavori.

Art. 34.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente ed il segretario.

Spetta ad essa di decidere sulla regolarità delle domande dei candidati e sulla ammissione di costoro al concorso.

Nel caso che il concorso debba farsi per titoli ed esami, o per esami, gli esami consisteranno in prove scritte, in esercizi pratici ed in prove verbali, secondo i programmi da stabilirsi per decreto del ministro dell'interno, udito il Consiglio superiore di sanità.

Nel caso di concorso per la prima nomina del medico condotto o dei medici condotti di un Consorzio di nuova istituzione, la Commissione dovrà, nella valutazione dei titoli, tenere conto speciale del servizio medico già prestato ai Comuni costituenti il Consorzio.

Art. 35.

Ogni commissario dispone di dieci punti.

La Commissione, dopo formata la graduatoria di tutti i concorrenti, designerà per la nomina quelli soltanto dei concorrenti stessi, che avranno conseguito 27 punti su 30, indicandoli per ordine di merito.

La nomina dovrà cadere sopra una delle persone designate.

A concorso espletato la graduatoria dovrà essere pubblicata all'albo della Prefettura e all'albo del Comune o dei Comuni interessati.

Art. 36.

Oltre il rimborso delle eventuali spese di trasporto, da giustificarsi, ad ogni commissario che lo richieda, verrà corrisposta anche un'indennità di lire dieci per seduta, salvo le speciali disposizioni concernenti i pubblici funzionari quando l'indennità loro spettante sia inferiore a tale somma.

L'indennità complessiva di ciascun commissario non potrà mai eccedere le lire centoventi e, su parere motivato del medico provinciale, verrà dal prefetto liquidata e messa a carico dell'ente che stipendia la condotta o le condotte per le quali è stato provveduto.

Nel caso contemplato dal 2º comma dell'articolo 33, il prefetto procederà, con lo stesso decreto, anche al riparto della spesa fra gli enti interessati, tenuto conto dell'importanza di ciascun concorso e del numero di sedute che la Commissione impiegò a giudicarne.

Contro i provvedimenti del prefetto a' termini del presente articolo è ammesso, entro i trenta giorni dalla notificazione ricorso al ministro dell'interno che decide definitivamente, udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

Art. 37.

Le deliberazioni che licenziano i medici chirurghi condotti e le levatrici condotte, e quelle che infliggono loro pene disciplinari, dovranno, appena divenute esecutorie, essere notificate in copia autentica agli interessati per mezzo del messo del Comune o Consorzio, che rilascerà il certificato dell'eseguita notificazione.

Contro tali deliberazioni è aperto il ricorso a' sensi degli articoli 1, n. 12, e 2 della legge 1º maggio 1890, n. 6837 (serie 3ª), sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

Art. 38.

Il parere che il Consiglio provinciale sanitario deve emettere a' termini di legge sui ricorsi avanzati alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa dai medici-chirurghi condotti, contro le deliberazioni che li licenziano trascorso il periodo di prova, dovrà essere richiesto dalla Giunta provinciale amministrativa durante il periodo istruttorio prima della discussione, ed il Consiglio stesso si atterrà esclusivamente alle risultanze degli atti e documenti acquisiti alla controversia.

Art. 39.

Ai medici chirurghi condotti ed alle levatrici comunali e consorziali, possono, ai termini dell'articolo 11 lettera *h* della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, essere applicati con decreto del pro-

fetto, su proposta del medico provinciale, oppure della rappresentanza comunale o consorziale, i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione.

Art. 40.

Si fa luogo alla censura per i seguenti motivi: negligenza, mancanze in servizio, assenza non giustificata.

Art. 41.

Si fa luogo a sospensione per le seguenti cause:

1. negligenza grave nell'adempimento dei propri doveri od assenza abituale e non giustificata dall'ufficio, od altre gravi mancanze;

2. atti od abitudini che compromettano il decoro dell'ufficio.

La sospensione può essere applicata dalle funzioni e dallo stipendio congiuntamente, oppure dallo stipendio soltanto ed è estensibile fino a tre mesi.

Art. 42.

Il prefetto deve contestare all'interessato con atto formalmente notificato dal messo comunale, i fatti per i quali è promossa l'azione disciplinare, assegnandogli un termine perentorio per giustificarsi.

L'interessato ha il diritto di presentare al Consiglio provinciale di sanità le sue discolpe in iscritto, e, se crede, anche verbalmente.

A tale scopo gli sarà partecipata, con preavviso di 15 giorni, la data della seduta del Consiglio in cui saranno esaminate le accuse.

Art. 43.

Il decreto del prefetto, col quale si infliggono punizioni disciplinari, sarà sempre motivato; contro il medesimo è ammesso, nei trenta giorni dall'avvenuta notificazione, ricorso al ministro dell'interno, il quale decide definitivamente, udito il Consiglio superiore di sanità, e, in precedenza, anche il Consiglio di Stato sulle questioni di violazione di legge eventualmente dedotte dal ricorrente.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

In caso d'urgenza, il prefetto può sempre applicare la sospensione ed in questo caso il ricorso non ha effetto sospensivo. Però il prefetto dovrà posteriormente seguire la procedura stabilita nel precedente articolo.

La censura si farà dal sindaco o dal presidente del Consorzio per incarico del prefetto e dovrà risultare da apposito verbale.

Con lo stesso decreto che pronuncia la pena disciplinare della sospensione dall'ufficio, il prefetto, udito il medico provinciale, provvederà perchè il servizio non abbia a subire interruzioni.

Art. 44.

Se il medico chirurgo condotto e la levatrice comunali e consorziali, trascurino i loro doveri fino al punto da causare diffusioni di malattie infettive od altro grave danno alla pubblica salute, o se dopo due sospensioni persistano nelle mancanze che a queste diedero luogo, il prefetto, sopra motivato rapporto del medico provinciale, potrà invitare il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale a licenziare il sanitario nei modi e con le forme di cui all'articolo 6 della legge 25 febbraio 1904, numero 57.

Qualora da parte del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale non si ottemperi all'invito del prefetto, questi avrà facoltà di sospendere provvisoriamente il sanitario provvedendo alla sua temporanea surrogazione sino a che siasi iniziato ed espletato il regolare procedimento disciplinare a norma dell'articolo 42 del presente regolamento.

Art. 45.

Le disposizioni del presente regolamento relative ai capitolati di servizio, nomina, diritti, doveri e licenziamento dei medici chirurghi condotti e delle levatrici comunali, si applicano anche a riguardo dei medici e delle levatrici stipendiati da Opere pubbliche di beneficenza e da altre fondazioni, a sgravio degli obblighi del Comune.

Le attribuzioni del Consiglio comunale e del sindaco spettano, in tal caso, rispettivamente all'amministrazione dell'ente ed a chi la presiede, sempre che non si oppongano le tavole di fondazione.

CAPO III.

Del servizio farmaceutico e della somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri.

§ 1. — Del servizio farmaceutico.

Art. 46.

Prima dell'apertura di ogni nuova farmacia destinata al servizio del pubblico o di spedali e di altri istituti civili e militari, il prefetto farà procedere a visita di essa, nel fine di accertare che per la qualità e la capacità dei locali, per gli attrezzi di laboratorio e per la qualità e quantità dei medicinali di cui è fornita, offre sufficiente garanzia di esercizio regolare.

La visita sarà fatta dal medico provinciale, con l'assistenza di un chimico o farmacista scelto, su proposta di lui, dal prefetto, con l'intervento del proprietario e del direttore della farmacia a carico dei quali andranno le spese della visita stessa.

Art. 47.

I Comuni provvedono alla istituzione di armadî farmaceutici nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 48.

Il prefetto, prima di ordinare l'impianto dell'armadio farmaceutico, ne farà conoscere i motivi al Comune, il quale potrà presentargli le sue osservazioni nel termine di giorni trenta.

Scaduto tale termine, sottoporrà al voto del Consiglio provinciale sanitario ed a quello della Giunta provinciale amministrativa la sua proposta e le eventuali osservazioni del Comune; e quindi provvederà con decreto motivato, stabilendo anche se la gestione amministrativa dell'armadio farmaceutico, giusta l'art. 2 della legge 21 dicembre 1899, n. 474, debba essere affidata alla Congregazione di carità o ad altra Opera pia locale.

Art. 49.

Se il Comune non adempie l'obbligo impostogli, il prefetto o la Giunta provinciale amministrativa, a seconda dei casi, provvederanno di ufficio in conformità della legge comunale e provinciale.

Art. 50.

Dell'avvenuto impianto dell'armadio farmaceutico, il sindaco dovrà dare avviso al prefetto e al sottoprefetto, allegando una dichiarazione dell'ufficiale sanitario, che l'armadio è in grado di funzionare.

Gli armadî farmaceutici saranno sottoposti alla vigilanza del medico provinciale al pari delle farmacie.

Art. 51.

Per la custodia e per l'esercizio dell'armadio, il Comune assegnerà al medico condotto un congruo compenso da determinarsi dal Consiglio comunale, restando però esclusa qualsiasi compartecipazione del medico stesso negli utili.

In caso di contestazione circa la entità del compenso, questa sarà fissata dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario.

All'atto della consegna dell'armadio farmaceutico al medico condotto, sarà compilato l'inventario degli arredi, utensili e medicinali che ne costituiscono la dotazione.

L'inventario sarà firmato dal medico condotto e dal sindaco o da un suo delegato, e sarà fatto in due originali, l'uno dei quali sarà conservato dal medico condotto e l'altro dal Comune.

Art. 52.

L'armadio farmaceutico deve essere situato in apposita stanza, bene illuminata, ariosa e asciutta.

La sua dotazione sarà costituita dagli arredi, utensili e medicinali all'uopo espressamente indicati nella Farmacopea ufficiale del Regno.

Nessuno dei detti medicinali dovrà mai mancare e nessun altro potrà essere aggiunto a quelli, salvo autorizzazione speciale del ministro dell'interno.

Le chiavi degli scaffali prescritti dalla farmacopea non potranno tenersi che dal medico.

I recipienti dei medicinali dovranno portare la chiara indicazione del contenuto.

Art. 53.

Alla fine d'ogni mese, od anche prima se necessario, il medico condotto trasmetterà al sindaco la nota dei medicinali da provvedersi, e di quelli da rinnovare perchè alterati; ed ogni provvista egli riceverà in consegna, rilasciando analoga dichiarazione da controfirmarsi dal sindaco.

Quando ne sia il caso, questi darà di ciò comunicazione al presidente della Congregazione di carità od alla rappresentanza dell'Opera pia amministratrice dell'armadio.

Art. 54.

Qualunque spedizione di medicinali dovrà farsi esclusivamente dal medico concessionario dietro sua prescrizione scritta, la quale sarà da lui tosto trasmessa, col cognome e nome del debitore, al tesoriere del comune o degli altri enti di cui all'articolo precedente.

Art. 55.

Il prezzo dei medicinali da distribuirsi non potrà superare quello ad essi attribuito dalla tariffa di cui al secondo capoverso dell'articolo 76 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

Detto prezzo sarà dai debitori versato direttamente alla cassa del comune o a quella dell'Opera pia locale a cui fosse affidata la gestione amministrativa dell'armadio, nel termine che sarà stabilito dalla Giunta municipale, tenuto conto delle distanze e degli usi locali.

Trascorso questo termine, l'esazione verrà fatta secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

Art. 56.

Quando per il fatto d'apertura di nuove farmacie venisse a mancare il concorso delle condizioni cui è subordinata la istituzione dell'armadio farmaceutico, questo verrà soppresso.

La Giunta municipale e l'Opera pia amministratrice dell'armadio provvederanno a liquidare le rimanenze.

Art. 57.

Salva l'applicazione della legge 29 marzo 1903, n. 103 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni, l'esercizio delle farmacie comunali e consorziali sarà di regola concesso in appalto, giusta le norme di contabilità comunale ad un farmacista munito di regolare diploma, il quale ne assumerà la direzione.

Nel caso contemplato dall'art. 169 della legge comunale e provinciale, oltre il parere del Consiglio di prefettura, dovrà essere sempre richiesto anche quello del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 58.

Se il Comune o Consorzio ottiene dal prefetto l'autorizzazione di assumere il servizio in economia, questo dovrà essere retto da speciale regolamento deliberato nelle forme di legge ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il detto Consiglio sanitario.

Art. 59.

Il personale tecnico della farmacia sarà nominato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale in seguito a concorso per titoli, che saranno giudicati dal Consiglio provinciale di sanità. Il farmacista direttore non potrà contemporaneamente rivestire la qualità di proprietario o direttore di altra farmacia, presterà cauzione proporzionale all'impianto della farmacia, e sarà amministratore o contabile delle suppellettili e della dotazione dell'officina giusta le norme vigenti di contabilità comunale.

Art. 60.

Il prezzo dei medicinali in vendita nelle farmacie municipali o consorziali, sieno esse appaltate o gerite in economia, non potrà mai superare quello ad essi attribuito da una tariffa speciale approvata dal Consiglio provinciale di sanità, la quale non dovrà mai in nessun caso eccedere i limiti stabiliti dalla tariffa indicata dall'articolo 76, 2° capoverso, del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

Art. 61.

I Comuni dovranno riserbarsi sempre nei capitolati d'appalto delle loro farmacie la facoltà del riscatto, ai termini dell'art. 27 della legge sopracitata sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

§. 2. — Della somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri.

Art. 62.

In quanto non sia altrimenti provvisto con leggi particolari, i Comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente i medicinali a tutti i malati poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita a domicilio, non esclusi quelli contemplati dall'art. 19 del presente regolamento.

Sotto il nome generico di medicinali si comprendono, oltre i farmachi, anche i bendaggi, le fasciature e gli altri presidî strettamente necessari a completare la cura.

Art. 63.

Nei luoghi dove esistono Opere pie od altre fondazioni le quali abbiano per istituto di soddisfare in tutto od in parte all'onere di cui nel precedente articolo, il Comune dovrà solo completarne l'adempimento, se occorra.

In caso di controversia tra il Comune e l'Opera pia sulla sussistenza od estensione degli obblighi di questa, deciderà definitivamente il prefetto, udite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione provinciale di pubblica beneficenza.

Art. 64.

In mancanza di farmacie municipali o consorziali, il servizio di somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri sarà dato in appalto mediante licitazione privata ad una o più farmacie. Alla licitazione potranno essere ammessi i titolari di tutte le farmacie legalmente esistenti nel Comune e, se nel Comune non ve ne ha o ve ne ha una sola, anche quelli delle farmacie situate nei Comuni viciniori.

Nei capitolati di tali licitazioni sarà tenuto conto del disposto dall'art. 69, capoverso, del presente regolamento.

Con l'autorizzazione del prefetto e per giustificati motivi, il servizio potrà essere concesso a trattativa privata a quei titolari di esercizi farmaceutici, del Comune preferibilmente, che accetteranno, all'uopo, una speciale tariffa approvata dal Consiglio provinciale di sanità a mente dell'art. 60 del presente regolamento.

Art. 65.

I Comuni che mantengono un armadio farmaceutico appalteranno con un'unica concessione, sempre che ciò sia possibile, tanto

la rifornitura dell'armadio quanto la spedizione delle ricette nelle quali siano prescritti medicinali non compresi nella dotazione di esso.

Art. 66.

È in facoltà dei Comuni di introdurre, nei loro regolamenti locali di igiene e d'assistenza sanitaria, norme speciali per la somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri.

In mancanza si applicheranno le norme seguenti.

Art. 67.

Ai poveri cui è concessa la gratuita somministrazione dei medicinali, il sindaco rilascerà una tessera od un libretto d'ammissione, nel quale saranno annotati il nome e cognome del concessionario e delle persone della sua famiglia alle quali è esteso tale beneficio.

Art. 68.

Nessuna somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri può essere fatta dai farmacisti incaricati del servizio, se non in seguito a regolare richiesta del medico, o della levatrice nel limite delle sue attribuzioni, redatta negli appositi moduli a madre e figlia che rilascerà loro l'autorità municipale e dietro esibizione della tessera o libretto, di cui al precedente articolo.

Art. 69.

Nei Comuni che hanno più medici condotti e più levatrici, di regola, ognuno di costoro è autorizzato a rilasciare richieste soltanto per i malati poveri e per le donne gestanti povere della sua circoscrizione.

Però, in caso d'urgenza, qualunque sanitario legalmente esercente può fare prescrizioni per i primi soccorsi e, sotto la personale sua responsabilità, ordinare che la richiesta venga spedita, salvo ratifica dell'autorità competente.

Art. 70.

Salvo tal caso, ogni richiesta dovrà indicare il nome, cognome e domicilio della persona a cui favore venne rilasciata.

Dovrà inoltre stabilire in termini propri, chiari e precisi, escluso ogni linguaggio convenzionale, i componenti e le dosi del farmaco da somministrarsi e si limiterà ad ordinare sostanze e preparati compresi nell'elenco e nel formulario adottati dall'autorità municipale per tale servizio. La richiesta dovrà essere redatta tutta di pugno del sanitario.

Una richiesta vale per una sola volta, quand'anche portasse la indicazione « da ripetersi per due o più giorni ».

L'elenco ed il formulario saranno riveduti ed eventualmente modificati ogni biennio.

Art. 71.

La spedizione dei medicinali gratuiti ai poveri, dovrà essere eseguita secondo le norme di cui all'art. 78 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

Il farmacista conserverà gli originali di tutte le ricette da esso spedite in favore di poveri ammessi alla cura gratuita e dovrà esibirle ad ogni richiesta dell'Amministrazione comunale.

TITOLO III.

Degli ufficiali sanitari

CAPO I.

Concorso e nomina.

Art. 72.

All'infuori del caso previsto nel primo comma dell'art. 12 della legge 25 febbraio 1904, n. 57, la nomina dell'ufficiale sanitario è fatta dal prefetto sulle risultanze di un concorso per titoli ed esami.

I concorsi banditi da ciascuna prefettura saranno giudicati da una *Commissione* composta del consigliere delegato che la presiede, del medico provinciale e di tre professori di Università da nominarsi dal Consiglio provinciale sanitario, dei quali uno di igiene, uno di clinica medica ed uno di patologia generale.

L'esame avrà luogo presso il capoluogo della Provincia, quando vi siano le condizioni necessarie per esplotare le prove di esame volute dal programma, altrimenti la Commissione stessa stabilirà la sede ove gli esami dovranno farsi.

Art. 73.

L'avviso di concorso al posto di ufficiale sanitario verrà emesso dal prefetto almeno trenta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione; e per tutto quel tempo rimarrà affisso all'albo della prefettura ed a quelli dei Comuni interessati.

Conterrà sommarie indicazioni sulla estensione e popolazione del Comune o Consorzio ed indicherà la indennità annessa al posto.

Art. 74.

Salvo il disposto dell'art. 8 della legge, la misura dell'indennità al posto di ufficiale sanitario sarà deliberata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale ed approvata nei modi di legge, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

Art. 75.

Per essere ammesso al concorso, occorre provare:

1° di essere cittadino italiano;

2° di non superare l'età di anni 45 alla data della pubblicazione dell'avviso di concorso;

3° di non avere subìto condanne per i titoli indicati nell'articolo 22 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, salvo che la condanna non sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia;

4° d'avere sempre tenuto buona condotta morale e civile,

5° di godere sana e robusta costituzione fisica;

6° di avere adempiuto agli obblighi di leva;

7° di essere laureato in medicina e chirurgia.

È in facoltà poi d'ogni concorrente di allegare alla domanda i titoli scientifici e di carriera che crederà utile nel proprio interesse di produrre, descrivendoli in un elenco in due originali, dei quali uno rimane unito agli atti ed il secondo gli sarà restituito con dichiarazione di ricevuta.

Possono costituire titolo:

a) i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante, assistente o aiuto, presso cattedre od istituti universitari, o come medico presso enti ospedalieri;

b) gli uffici o impieghi sostenuti con retribuzione o senza, aventi relazione con i servizi igienici e sanitari, e gli incarichi e missioni compiute per conto delle pubbliche amministrazioni;

c) le pubblicazioni scientifiche in genere; e gli studi speciali, posteriori al conseguimento del diploma di laurea, in materia di pubblica igiene, di clinica medica e di patologia generale;

d) tutti gli altri atti e documenti che valgono a dimostrare l'attitudine a coprire il posto di ufficiale sanitario.

Art. 76.

La Commissione giudicatrice del concorso si raduna presso la prefettura della Provincia ove si trova il Comune o Consorzio cui si riferisca il concorso, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 72.

Un impiegato di prefettura, a scelta del prefetto, funge da segretario

Art. 77.

Spetta al prefetto di decidere sui titoli di ammissione dei candidati al concorso.

Contro il provvedimento del prefetto, i candidati esclusi po-

tranno, entro 15 giorni, ricorrere al ministro dell'interno, che decide definitivamente, previo parere del Consiglio di Stato, sulle violazioni di legge dedotte nel gravame.

Art. 78.

Gli esami consistono in prove scritte, in esercizi pratici ed in prove orali.

I programmi e le altre norme generali per i detti concorsi saranno stabiliti dal ministro dell'interno, udito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 79.

I concorrenti giudicati idonei verranno classificati per ordine di punti.

A parità di punti, sarà dichiarato vincitore del concorso chi avrà reso maggiori servizi all'amministrazione del comune o di alcuno dei comuni componenti il consorzio cui il concorso si riferisce, oppure a quella dello Stato.

In mancanza di tali titoli speciali, avrà la preferenza il più anziano d'età.

Il prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità, deciderà le eventuali contestazioni sulla regolarità del procedimento, e provvederà con decreto alla nomina biennale dell'ufficiale sanitario.

Art. 80.

Non oltre un mese dopo decorso il periodo di prova, il prefetto procederà alla nomina definitiva od al licenziamento dell'ufficiale sanitario a' termini di legge.

Il Consiglio provinciale di sanità emetterà il proprio parere su particolareggiata relazione del medico provinciale ed uditi anche il Consiglio comunale o l'assemblea consorziale interessati.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

CAPO II.

Dei diritti e dei doveri degli ufficiali sanitari.

Art. 81.

Gli ufficiali sanitari, per l'esercizio delle loro funzioni, dipendono esclusivamente dall'autorità provinciale sanitaria o dai sindaci, quali ufficiali del Governo.

Prima di essere immessi in carica prestano giuramento avanti al prefetto od al sottoprefetto o ad un delegato di queste autorità, di essere fedeli al Re ed ai suoi Reali Successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di adempiere le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

L'ufficiale sanitario che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, si intende decaduto dal posto.

Art. 82.

Con regolamento emanato dal prefetto, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, saranno determinate le norme generali di servizio per gli ufficiali sanitari della provincia.

Fra tali norme dovranno essere comprese, dove le condizioni locali lo consentano, quelle relative ai congedi ordinari e per causa di malattia, con obbligo di reciproca sostituzione tra ufficiali sanitari viciniori. Sono a tale riguardo da applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 29 del presente regolamento.

Il regolamento del prefetto sarà soggetto all'approvazione del Ministero dell'interno, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 83.

Nei Comuni i quali hanno uno speciale ufficio di igiene, l'ufficiale sanitario o capo del detto ufficio potrà, con l'assenso del prefetto, essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei medici addetti all'ufficio stesso.

Art. 84.

L'epoca e la durata dei congedi ordinari e straordinari ai medici ufficiali sanitari saranno stabilite volta per volta dal prefetto, di accordo col sindaco o col presidente della rappresentanza consorziale, subordinatamente allo stato della pubblica salute.

In caso d'urgenza, il sindaco ed il presidente del Consorzio potranno concedere all'ufficiale sanitario una licenza non superiore ai cinque giorni, riferendone immediatamente al prefetto.

Art. 85.

Le indennità assegnate agli ufficiali sanitari per retribuzione del loro ufficio debbono essere ai medesimi corrisposte dalla cassa comunale o consorziale, a rate eguali posticipate, il 27 d'ogni mese, salvo in caso d'inadempimento, i provvedimenti di legge contro le amministrazioni morose od i loro esattori o tesorieri, secondo la responsabilità di ognuno.

Art. 86.

Agli ufficiali sanitari che d'ordine della competente autorità eseguiscono, nell'interesse della pubblica salute, visite od ispezioni fuori della loro residenza, spettano, a carico degli enti che hanno obbligo di corrisponderli a' sensi dell'art. 62 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, i compensi per spese di viaggio e di soggiorno stabiliti per gli impiegati dello Stato dal R. decreto 14 settembre 1862, n. 840. A determinare la misura di tali compensi l'indennità tiene luogo di stipendio.

Art. 87.

A' termini dell'art. 11 lettera *h* della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, gli ufficiali sanitari sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) censura;
b) sospensione;
c) revoca.

Art. 88.

Si fa luogo a censura:

1° per negligenza in servizio o per condotta irregolare;
2° per ingiustificata assenza dall'ufficio;
3° per insubordinazione verso i superiori.

Art. 89.

Dànno luogo a sospensione le seguenti cause:

1° recidiva nei fatti che diedero origine a precedente censura;
2° abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri, od ingiustificata assenza dall'ufficio per oltre tre giorni;
3° offese ai superiori.

La sospensione può essere applicata dalle funzioni e dalla indennità congiuntamente, o dalle indennità soltanto ed è estensibile fino a tre mesi.

Art. 90.

Dànno luogo a revoca:

1° nuove mancanze dopo più sospensioni;
2° accettazione di compensi o partecipazione a benefizi ottenuti o sperati in dipendenza di volontarie tolleranze o negligenze nell'adempimento del proprio dovere;
3° mancanze contro l'onore;
4° trascuranza dei doveri d'ufficio, la quale abbia occasionato la diffusione di malattie infettive od altro grave danno alla pubblica salute;
5° atti contro le istituzioni vigenti;
6° le condanne di cui all'art. 75, n. 3.

Art. 91.

Il prefetto deve contestare all'interessato, con atto formalmente notificato dal messo comunale o consorziale, i fatti per cui è promossa l'azione disciplinare, assegnandogli un termine perentorio per giustificarsi.

stato interruzione nella prestazione del servizio stesso, e nel passaggio alla effettività dell'ufficio.

Art. 113.

Non sarà richiesto alcun limite d'età, a sensi del n. 2 dell'art. 75, per ottenere l'ammissione ai concorsi ai posti di ufficiale sanitario per quei medici-chirurghi che dimostreranno di avere, nel periodo fra l'andata in vigore della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e la pubblicazione del presente regolamento, esercitato in forza di nomina prefettizia e per la durata di almeno tre anni, le funzioni di ufficiale sanitario. Al computo del triennio sarà applicabile la disposizione del 2° comma del precedente art. 112.

Art. 114.

Nel termine di mesi sei dalla pubblicazione del presente regolamento i Consigli provinciali di sanità dovranno formulare le norme di massima indicate nell'art. 104, e dove ve ne sia bisogno, anche quelle indicate nell'art. 107, circa le condizioni minime di idoneità delle abitazioni rurali e dei ricoveri notturni di cui all'art. 15 della legge 25 febbraio 1904, n. 57.

Negli altri due mesi successivi dovrà esser provveduto alla modificazione dei regolamenti locali d'igiene pel coordinamento con le norme di massima anzidette.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell' interno
GIOLITTI.

Il numero CCXCI (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto in data 29 novembre 1896, n. CCCCXX (parte supplementare);

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Reggio Calabria, in data 25 maggio 1906;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Reggio Calabria sono stabilite dall'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il R. decreto 29 novembre 1896, n. CCCCXX (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Gallo.

TABELLA delle sezioni elettorali della Camera di commercio di Reggio Calabria.

N. d'ordine delle sezioni	Sede delle sezioni elettorali	COMUNI componenti ciascuna sezione
1	Reggio	Reggio.
2	Reggio	Reggio — Cardeto.
3	Gallico	Gallico — Calanna — Sambatello — Villa San Giuseppe — Laganadi — Santo Stefano in Aspromonte — Sant'Alessio in Aspromonte — Podargoni.
4	Catona	Catona — Rosali — Fiumara — Salice Calabro — San Roberto.
5	Villa San Giovani	Villa San Giovanni — Campo di Calabria.
6	Cannitello	Cannitello.
7	Bagnara Calabra	Bagnara Calabra.
8	Scilla	Scilla.
9	Melito di Porto Salvo	Melito di Porto Salvo — San Lorenzo — Bagaladi.
10	Bova	Bova — Condofuri — Africo — Roccaforte del Greco — Roghudi.
11	Bianco	Bianco — Casignana — Brancaleone — Staiti — Bruzzano Zeffirio — Sant'Agata di Bianco — Caraffa del Bianco — Ferruzzano — Precacore.
12	Palizzi	Palizzi.
13	Ardore	Ardore.
14	Mammola	Mammola — Grotteria — San Giovanni di Gerace.
15	Siderno Marina	Siderno Marina — Agnana Calabra — Canolo.
16	Caulonia	Caulonia.
17	Gioiosa Jonica	Gioiosa Jonica — Martone.
18	Stignano	Stignano — Placanica — Camini.
19	Roccella Jonica	Roccella Jonica.
20	Stilo	Stilo — Monosterace — Bivongi — Riace — Pazzano.
21	Palmi	Palmi.
22	Gioja Tauro	Gioja Tauro — Rizziconi.
23	Radicena	Radicena — Jatrinoli — Terranova — Sappo Minulio — Molochio.
24	Oppido Mamertina	Oppido Mamertina — Tresilico — Varapodio — Scido — Santa Cristina d'Aspromonte.
25	Cittanuova	Cittanuova.
26	Polistena	Polistena — San Giorgio Morgeto.
27	Cinquefrondo	Cinquefrondo — Giffone — Galatro — Anoja — Maropati.
28	Sinopoli	Sinopoli — Cosoleto — San Procopio.

N. d'ordine delle sezioni	SEDE delle sezioni elettorali	COMUNI componenti ciascuna sezione
29	Laureana di Borello	Laureana di Borollo — San Pier Fedele — Caridà — Feroleto della Chiesa — Serrata — Candidoni.
30	Rosarno	Rosarno.
31	Sant'Eufemia d'Aspromonte	Sant'Eufemia d'Aspromonte.
32	Delianova	Delianova.
33	Bovalino	Bovalino — Benestare — Careri — San Luca.
34	Platì	Platì.
35	Gerace	Gerace — Portigliola — Ciminà — Sant' Ilario del Jonio — Antonimina.
36	Pellaro	Pellaro -- Motta San Giovanni.
37	Gallina	Gallina — Cataforio.
38	Seminara	Seminara.
39	Melicuccà	Melicuccà.
40	Montebello Jonico	Montebello Jonico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

Con R. decreto del 16 agosto 1906:

Medaglia d'argento.

Tognocchi Doroteo, da Serravezza (Lucca), carabiniere legione Firenze, n. 3263-14 matricola.

Insieme ad un compagno arditamente affrontò un pericoloso latitante e, benchè da costui ferito con un colpo di pistola, riuscì, dopo accanita e perigliosa lotta e facendo uso delle armi, a trarlo in arresto. - Campi Bisenzio (Firenze), 17 settembre 1905.

Porti Salvatore, da San Giovanni in Marignano (Forlì), brigadiere id. Ancona, n. 755-56 id.

Sostenne animosamente viva colluttazione con un pericoloso malfattore, e benchè fatto segno a cinque colpi di rivoltella e gravemente ferito, riuscì a trattenere il ribelle fino all'arrivo di altri agenti. che l'assicurarono alla giustizia. — Ururi (Campobasso), 1° dicembre 1905.

Ferri Giovanni, da Magliano Sabino (Perugia), guardia di città.

Aggredito e percosso da un malfattore armato di coltello, arditamente affrontò il ribelle e, mercè accanita lotta e quantunque mortalmente ferito, riuscì a trattenerlo fino all'arrivo d'altri agenti che lo trassero in arresto. — Fossombrone (Pesaro e Urbino), 27 marzo 1906.

Medaglia di bronzo.

Corsi Luigi, da San Geminiano (Siena), carabiniere legione Firenze, n. 433-12 matricola.

Insieme ad altro carabiniere affrontò arditamente un pericoloso latitante, e fu di validissimo aiuto al compagno nel conseguire l'arresto del malfattore, il quale, dopo aver ferito con un colpo di pistola l'altro militare, oppose accanita resistenza in una lotta a corpo a corpo. Campi Bisenzio (Firenze) 17 settembre 1905.

Capitani Andrea, da Pitigliano (Grosseto), id. id. Roma, numero 4666-12 id.

Accorso in aiuto di un suo compagno prossimo ad essere sopraffatto da un pericoloso malfattore, con cui era venuto a colluttazione, animosamente affrontò il ribelle, riuscendo benchè più volte ferito di coltello, a disarmarlo e, coll'aiuto del compagno, a trarlo in arresto. — Vicovaro (Roma), 23 giugno 1905.

La Rocca Vincenzo, da Noto (Siracusa), vice brigadiere id. Palermo, n. 4297-79 id. — Polidori Antonio, da Castiglione Fiorentino (Arezzo), carabiniere aggiunto id. Palermo, numero 12271-49 id.

Animosamente inseguirono, per lunghissimo tratto ed in terreno accidentato, due pericolosi malfattori, riuscendo, dopo vivo conflitto a fuoco, ad aver ragione dei ribelli. — Rammacca (Catania), 2 agosto 1905.

Busacca Antonino, da San Pietro sopra Patti (Messina), vice brigadiere id. Palermo, n. 5107-20 id.

Diresse abilmente il servizio per la cattura di due pericolosi latitanti, e, trovatosi da solo di fronte ad essi, sostenne animosamente vivo conflitto a fuoco, riuscendo a ferire uno dei ribelli, che potè poco dopo essere arrestato. — Caltavuturo (Palermo), 8 settembre 1905.

Drusiani Petronio, da Crespellano (Bologna), carabiniere legione Palermo, n. 4690-6 matricola.

Nella predetta circostanza animosamente affrontò e, dopo vivo conflitto a fuoco, riuscì a ferire e ridurre all'impotenza uno dei ribelli.

Croci Attilio, da Legnano (Milano), soldato 5 alpini, n. 20,990, id.

Intervenuto con alcuni compagni in soccorso d'un ragazzo malmenato da tre malfattori, sostenne con questi pericolosa colluttazione, slanciandosi poscia all'inseguimento d'uno dei ribelli, che, armato di rivoltella, ebbe anche a farlo segno ad un colpo sparato a breve distanza. — Legnano (Milano), 22 aprile 1906.

Sonza Cornelio, da Lessolo (Torino), capitano 4 id.

Animosamente affrontò un malfattore armato di rivoltella, e, quantunque fatto segno ai costui colpi, inseguì, insieme ad altre persone, il ribelle, che venne tratto in arresto da altri militari. — Ivrea (Torino), 27 maggio 1906.

Al valor di marina.

Con R. decreto del 15 luglio 1906:

Medaglia di bronzo.

Curti Gialdina Giuseppe, tenente 70 fanteria.

Per lo slancio ed il coraggio dimostrati nel soccorrere un giovane in procinto di annegare — Bellaria (Rimini), 9 luglio 1905.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 26 luglio 1906:

Cravosio Anfossi cav. Teofilo, colonnello comandante legione carabinieri Reali Milano, promosso maggiore generale, con anzianità 5 agosto 1906, e destinato addetto comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, con decorrenza per gli assegni, dal 16 agosto 1906.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 26 luglio 1906:

Carpanini Giuseppe, tenente in aspettativa, richiamato in servizio, dal 16 agosto 1906.

I seguenti in aspettativa speciale sono richiamati in servizio dal 31 luglio 1906:

Annovazzi Giuseppe, in aspettativa speciale — Colalé Vittorio, id. id. — Pegazzano Erasmo, id. id. — Tocco Cesare, id. id. — Ritzu Ettore, id. id. — Parola Giovanni, id. id. — Pacchioni Alfredo, id. id. — Carrozzi Domenico, id. id. — Ferrari Pietro id. id. — Valente Vittorio Emanuele, id. id. — De Albentiis Augusto, id. id.

Con R. decreto del 29 luglio 1906:

Fadda Raimondo, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 1° agosto 1906.

Littardi Giovanni, id. in aspettativa, id. id. id.

Con R. decreto del 4 agosto 1906:

Togni cav. Simone, tenente colonnello in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° agosto 1906.

Tibelli Italo, capitano in aspettativa speciale, l'aspettativa attuale è prorogata.

Chiardo Giovanni, tenente 34 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

I seguenti capitani in aspettativa speciale sono richiamati in servizio dal 4 agosto 1906:

Sgueglia Della Marra Giuseppe — Proment Luigi.

I seguenti capitani in aspettativa speciale sono richiamati in servizio dall'8 agosto 1906:

Benoldi Attilio — Babini Giuseppe — Pasella Ignazio — Paolini Pacifico.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 26 luglio 1906:

Millefiorini Temistocle, capitano reggimento lancieri di Firenze, revocati e considerati come non avvenuti i RR. decreti 30 marzo e 27 novembre 1902, coi quali fu, col grado di tenente, rispettivamente collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego e richiamato in servizio, con anzianità 5 novembre 1904. La sua anzianità, nel grado attuale, è portata dal 5 aprile 1905 al 29 dicembre 1904, seguendo il capitano Marchino Amedeo.

Con R. decreto del 4 agosto 1906:

Mazzacara Francesco di Paola, tenente reggimento cavalleggeri di Monferrato, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 4 agosto 1906:

Diau Giambattista, tenente 9 artiglieria campagna, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 19 luglio 1906:

Pasetti Fausto, tenente 16 fanteria, trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 4 agosto 1906:

Pratesi cav. Baldassarre, capitano contabile in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, ammesso, a datare dal 19 luglio 1906, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e corpo, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 29 luglio 1906:

Promozioni nel personale dell'Amministrazione centrale della guerra, con decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1906.

Direttore capo di divisione di 2ª classe promosso alla 1ª classe:

Rousseau cav. Guido.

Capi sezione di 2ª classe promossi capi sezione di 1ª classe:

Sabatini cav. Paride — Ciarapica cav. Nullo — Zendrini dott. cav. Andrea.

Segretario di 2ª classe promosso capo sezione di 2ª classe:

Mercurio dott. cav. Eugenio.

Segretari di 2ª classe promossi segretari di 1ª classe:

Brini dott. cav. Pasquale — Pollio-Salimbeni dott. cav. Adolfo — Alinei dott. cav. Giuseppe — Martinelli dott. cav. Giuseppe — Sapere dott. cav. Giovanni — Starna cav. Valentino — Baffi dott. cav. Luigi — Brugnola cav. Ruggero — Cetta avv. cav. Emilio.

Segretari di 3ª classe promossi segretari di 2ª classe:

Polidori dott. cav. Antonio — Cencetti dott. Edoardo — Panunzi Alfredo — Tranquilli Dante — Picca Giuseppe — Cianetti Gino — Di Segni Tranquillo — Viale Giovanni.

Vice segretari reggenti di 2ª classe promossi vice segretari di 2ª classe:

D'Angelo dott. Bartolomeo — Veca dott. Salvatore — De Luca dott. Arnolfo — Martinelli dott. Gustavo — Chiesa dott. Giuseppe — Missiroli dott. Bindo — Mascione dott. Emilio — Quaranta dott. Dante — Mininni dott. Giuseppe — Boccassini dott. Alberto — Formosa dott. Antonino — Santoro dott. Vincenzo — Benedettini dott. Carlo.

Vice segretario di 3ª classe promosso vice segretario di 2ª classe:

Bruno dott. Attilio.

Volontario nominato vice segretario di 2ª classe:

Lapponi dott. Lapo.

Archivista di 1ª classe promosso archivista capo:

Viazzi cav. Leopoldo.

Archivisti di 3ª classe promossi archivisti di 2ª classe:

Tei Ettore — Candellero Giuseppe — Lotti Fiordaliso — Sangiovanni cav. Gaetano.

Ufficiali d'ordine di 1ª classe promossi archivisti di 3ª classe:

Cavalieri Antonio — Scoppi cav. Felice — Netti Carlo — Formento Gio. Battista — Camerano Luigi — Proserpio Gaetano — Gambirini Alfonso — Giordano Pasquale — Retagno Giuseppe — Mentasti Pietro — Sigurani Ottavio — De Simone Vincenzo — Petitti Giuseppe — Taglialegno Aristeo.

Ufficiali d'ordine di 2ª classe promossi ufficiali d'ordine di 1ª classe:

Gragnani Cesare — Savio Cuvino Lodovico — Bottini Giuseppe — Sorrentino Pasquale — Mazza Luigi — Ciuffolotti Pietro — Santoro Vito — Galotti Virgilio — Sussi Enrico — Casalini Lodovico — Flauto Giovanni — Favero Vigilio — Baldi Andrea — Soldaini Gaetano — De Curtis Raffaele — Armani Ascanio Clemente — De Girolamo Simone — Natale Eduardo — Pepe Francesco — Melis Gaetano — Ferrari Luigi — Fanelli Uomobono — Guicciardi Giuseppe — Dalla Libera Carlo — Milani Michele — Pesci Gaetano — Ascione Raffaele — Moscardi Ferdinando.

Ufficiali d'ordine di 3ª classe promossi ufficiali d'ordine di 2ª classe:

Menghi Luigi — Zampino Antonino — Carbone Angelo — Nuti Guido — Petrone Antonio — Molino Pietro — Di Majo Nicola — Trivero Giovanni — Bianchi Francesco — Picone Enrico — Debarbieri Giuseppe.

Ercolani cav. Galileo, segretario di 2ª classe, promosso segretario di 1ª classe, pal 1° agosto 1906.

Raybaudi Massiglia dott. Luigi, id. 3ª id., id. id. 2ª id., dal 1° id.

Ragionieri geometri del genio.

Con decreto Ministeriale del 7 agosto 1906:

Bosi Giovanni, ragioniere geometra principale di 3ª classe, direzione genio Ancona, sospeso dall'impiego per la durata di tre mesi, con perdita di metà dello stipendio, dal 16 agosto 1906.

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 29 luglio 1906:

Sartori Vittorio, ufficiale d'ordine di 3ª classe, considerato dimis-

sionario dall'impiego dal 1° luglio 1906 per non essersi presentato a riassumere servizio al termine della sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 4 agosto 1906:

Pannuti Alessandro, ufficiale d'ordine di 2ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato in servizio dal 16 luglio 1906.

Capece Alberto, id. 3ª id. distretto Roma, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 16 agosto 1906.

Assistenti locali del genio.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1906:

Spagnuolo Nicola, assistente locale di 2ª classe, promosso alla 1ª classe.

Bianchi Giuseppe, id. 3ª id., id. 2ª id.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 12 luglio 1906:

Meazza cav. Emilio, tenente carabinieri reali, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° agosto 1906, ed inscritto nella riserva.

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio dal 1° agosto 1906, ed inscritti nella riserva:

Bassetti cav. Lorenzo, maggiore carabinieri reali — Giannini Antonio, tenente id. — Burba Daniele, id. id. — Dumas Casimiro, id. id.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 4 agosto 1906:

Civetta Igino, sottotenente fanteria, T., laureato in medicina e chirurgia, trasferito col suo grado e con la sua anzianità nel corpo sanitario militare.

Carinci Goffredo, id. id., id. id. id., id. id. id.

Olivetti Alberto, tenente 1° artiglieria fortezza, id. col suo grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale dell'arma stessa, in applicazione dell'art. 96 della legge sul reclutamento, rimanendo assegnato al suindicato reggimento.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 26 luglio 1906:

Labrisi-Sollima Letterio, caporale maggiore in congedo ascritto alla milizia territoriale, nominato sottotenente contabile nella milizia territoriale.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0 cioè: n. 979,281 e n. 979,282, d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 75 e 5 rispettivamente al nome di Bellonzi *Ernesta* fu Giorgio, minore, sotto tutela di Gaetano Bellonzi, domiciliata in Ferrara, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bellonzi *Carolina-Ernesta*, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 29 agosto 1906.

Per il direttore generale
A. CASINI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,227,859 d'inscrizione sui registri della direzione generale, per L. 25, al nome di Bianchi Sante e Giacomo fu *Giovanni*, minori, sotto la patria potestà della madre Palma Sarra fu Fortunato, domiciliati in Monte San Giovanni Campano (Roma), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bianchi Sante e Giacomo fu *Giacomo*, ecc, come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 agosto 1906.

Per il direttore generale
ZULIANI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,068,800 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 220 al nome di Armand *Caterina* fu Carlo, nubile domiciliata a Cuneo e n. 1,068,802 di L. 220 a favore di Armand *Carolina* fu Carlo, nubile, domiciliata a Cuneo, furono così intestato per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente ad Armand *Elisabetta-Maria-Cesarina-Catterina*, ecc., come sopra, Armand *Angela-Maria-Carolina-Caterina*, ecc., come sopra, vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 29 agosto 1906.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,369,362 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 400, al nome di Astengo *Isolina* fu Benedetto, nubile, domiciliata in Savona, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico mentrechè dovevano invece intestarsi ad Astengo *Maria* fu Benedetto, ecc, come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 agosto 1906.

Per il direttore generale
ZULIANI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 30 agosto, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,97 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 30 agosto occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

29 agosto 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	102,56 92	100,56 92	101,91 70
4 % *netto*.....	102,41 25	100,41 25	101,76 03
3 1/2 % *netto* .	101,87 03	100,12 08	101,30 02
3 % *lordo*.....	73,52 36	72,32 36	72,53 01

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Un fatto senza precedenti in Russia, dice il *Daily Express*, avviene in questo momento. Lo Czar con un proclama, che sarà ben presto pubblicato, si rivolge a tutti i funzionari dell' Impero, compresi i governatori militari e civili ed i capi di polizia, e mostra loro la necessità di sostenere il Governo in questi momenti difficili. Il documento è breve. Esso non cerca di attenuare lo stato critico delle cose, e chiede a tutti i funzionari leali di rimanere al loro posto anche con pericolo della vita e di non manifestare alcuna simpatia verso coloro « che per la loro disubbidienza alle leggi e la loro mancanza di rispetto per le misure prese da Noi pel benessere del paese, hanno perduto ogni diritto alla Nostra clemenza e sono indegni di essere chiamati cittadini del Nostro Impero ».

La pubblicazione di questo appello mostra a quali estremi lo Czar e i ministri siano condotti.

I giornali inglesi ricevono da Pietroburgo, Mosca ed Odessa relazioni di omicidî, furti e minaccie consumati in ogni centro più importante della Russia. All'ufficio del giornale *Strana* pervenne una lettera di una Società segreta reazionaria, intitolata : « Morte per morte ». Questa lettera avverte che l'assassinio del governatore di Varsavia sarà oggetto di un'imminente vendetta. Fra le persone condannate a morte si trovano i parlamentari Petrunkievich, Rodicef, Miniokof, Vinaver ed Hessen e tutti i capi della rivoluzione. La lettera termina col disegno di un teschio colle ossa in croce ed una *nagaika*.

L'*Evening Standard* ha da Pietroburgo che la famiglia del defunto prof. Herzenstein, il membro della Duma che fu recentemente assassinato dagli affigliati della Banda nera, ha ricevuto le seguenti intimazioni :

« La camorra, rappresentante la giustizia popolare, ordina alla famiglia Herzenstein, se non vuole essere sterminata in tre giorni, di eseguire al più presto questi ordini :

« 1 — Porre a disposizione del Governo 7500 franchi per risarcire coloro che sono stati danneggiati nella vita e negli averi durante i torbidi di Sizran.

« 2 — Porre a disposizione del Governo altri 7500 franchi per aiutare le famiglie dei soldati semplici, uccisi durante i disordini.

« 3 — Porre a disposizione del Governo altri 7500 franchi a beneficio delle famiglie dei cosacchi uccisi nei torbidi di Odessa.

« 4 — Pubblicare una dichiarazione in cui si dica di avere ricevuto questi ordini, e si diano prove che la famiglia Herzenstein non appartiene a nessun partito politico.

« Qualunque disobbedienza a tali ordini sarà punita con la morte e la rovina di tutti gli averi della famiglia Herzenstein ».

L'avvertimento portava un timbro rosso, su cui era un teschio. La signora aveva già ricevuto un biglietto listato a lutto dalla stessa « Camorra » subito dopo lo assassinio del marito.

Giova ricordare che un giornale reazionario di Mosca preannunciò un giorno prima l'assassinio di Herzenstein.

* * *

La Spagna ha rimesso in vigore le formalità prescritte dalla legge sul matrimonio civile, abolendo l'obbligo nei coniugi di fare la loro professione di fede religiosa.

Il *Daily Telegraph* in merito ha da San Sebastiano, 29 :

« Il conte Romanones, ministro di grazia e giustizia, è giunto qui oggi alle ore quattordici, informando di aver redatto a Madrid il decreto reale che annulla il regolamento preesistente circa il matrimonio civile. Ora per la cerimonia basterà una semplice domanda fatta dalle parte contraenti. Così spetta agli sposi di dichiarare se sono o no cattolici. Prima, invece, il consenso alla cerimonia matrimoniale spettava esclusivamente alla chiesa. Il ministro ha fatto osservare che tale questione non è mai stata discussa a palazzo. Il Re, per la soluzione della questione, si affidò interamente al Governo. Il Re non volle neppur conoscere in antecedenza il testo del decreto, dicendo che riponeva piena fiducia nel Governo ».

* * *

In seguito al colloquio che un capo moderato ha avuto col presidente della Repubblica cubana può dirsi che tutti i capi insorti, eccetto il generale Guerra, sono disposti a licenziare i loro uomini, se si garantisce loro l'impunità. Perciò saranno sospesi gli arruolamenti. Un considerevole numero d'insorti ritorna alle proprie case sotto la tutela dell'amnistia, nella provincia di Avana e nella parte orientale della provincia di Pinar del Rio. Nella parte occidentale di questa provincia la situazione non è invece cambiata.

Il generale Guerra ha espresso ai rappresentanti della stampa la sua determinazione a resistere a tempo indefinito, a meno che non vengano annullate le ultime elezioni presidenziali. Un corrispondente ha notato che per quanto i duemila uomini del generale Guerra siano ben provvisti di armi e di munizioni, il generale manca di denaro ed acquista i viveri con tratte sul Governo cubano.

I fabbricanti di sigari Avana temono che la rivoluzione comprometta il raccolto del tabacco. La semina si fa tra la metà di agosto e la metà di settembre. Nulla è stato fatto finora, e non si prevede quando si potranno fare le piantagioni.

***

I giornali viennesi annunciano che il Governo ha deciso di sciogliere la Dieta della Moravia e di indire nuove elezioni. Nei prossimi giorni sarà pubblicata la relativa patente imperiale.

***

Più d'un giornale berlinese riporta la notizia pervenuta da Cettigne che ivi per domenica, 2 settembre, è convocato in comizio tutto il popolo montenegrino per la costituzione di un grande partito nazionale politico.

Questo è il primo comizio politico che si organizza nel Montenegro, e destano molta impressione nel popolo i grandi manifesti che per l'occasione ha fatto affiggere un Comitato di possidenti, campagnoli ed impiegati.

***

Diversi telegrammi da Pechino e da Londra informano sulla grande riforma costituzionale che sta intraprendendo la China.

L'Imperatrice vedova ha nominato una Commissione composta del principe Tchun, Youan-shi-kai, alcuni membri del Gran consiglio, alcuni grandi segretari e il ministro di Stato, onde studiare i rapporti dei commissari ritornati recentemente dall'estero e formulare le conclusioni da presentarsi al trono.

La maggioranza dei membri della Commissione sono conservatori, come il principe Tchung e Wang-wen-chao, ma il principe Tchun è un giovane molto ben disposto, ed ora a capo della missione cinese che si è recata in Germania a presentare le scuse per l'assassinio del barone de Kettler. I soli membri della missione che siano considerati come persone capaci, sono Youan-shi-kai e Tuchliang. L'organizzazione di una Camera alta composta di funzionari per cominciare il regime parlamentare e che sarà seguita fra qualche anno dalla costituzione di una Camera bassa, è giustamente l'oggetto della più grande aspettativa in tutto il Celeste impero.

Il battesimo del Principe Imperiale di Germania

S. A. R. il Duca di Genova, giunto ieri a Berlino, come annunziammo, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia, generale Lanza, e dall'addetto militare, partì per Potsdam alle 5 pom. con treno speciale, messo a disposizione degli invitati che si trovavano a Berlino.

La capitale germanica aveva ieri l'aspetto dei giorni di festa, onde celebrare degnamente la cerimonia battesimale del figlio del principe ereditario.

Gli edifici pubblici, quelli privati e le ambasciate erano imbandierati.

I treni partiti per Potsdam erano gremiti. Numerosa folla si assiepava nelle vicinanze della stazione di Potsdam a Berlino per salutare i principi che si recavano a Potsdam.

Telegrammi in data di ieri dalla residenza imperiale recano:

Verso le 8 pom. la famiglia imperiale ed i principi ospiti si riunirono nella sala detta Tresson-Zimmer (sala dei galloni) nel nuovo palazzo presso Potsdam.

Gli alti funzionari di Corte, gli aiutanti generali, i generali al seguito e gli aiutanti di campo dell'Imperatore, il ministro della casa imperiale, il segretario particolare e la Corte dell'Imperatrice si riunirono alle 5.45 nella sala del Tamerlano.

I seguiti dei principi e delle principesse ed i seguiti dei principi ospiti si riunirono alla stessa ora nella sala delle Conchiglie.

Tutti gli altri invitati riunironsi alle 5 45 nella galleria di Diaspro, trasformata in cappella per il battesimo.

Appena l'Imperatore diede l'ordine di cominciare la cerimonia del battesimo, la Corte, guidata dal gran maestro delle cerimonie e gran maresciallo di Corte, conte Eulemburg, si diresse in corteo al posto a ciascuno assegnato.

Aprivano il corteo il principe ereditario coll'Imperatrice e l'Imperatore colla granduchessa madre di Mecklemburg-Schwerin. Seguivano il granduca Vladimiro di Russia colla principessa ereditaria di Danimarca, l'arciduca Giuseppe d'Austria colla principessa ereditaria di Grecia, il duca di Genova colla principessa Eitel Federico, il principe Cristiano di Schleswig-Holstein colla principessa Federico Leopoldo, il principe ereditario di Danimarca colla principessa Federico Carlo d'Assia.

L'Imperatore ed i principi ospiti erano preceduti e seguiti dagli aiutanti generali, dai generali al seguito, dagli aiutanti di campo, dal ministro della Casa imperiale e dal segretario particolare, ai quali si erano aggiunti i seguiti degli altri principi.

L'Imperatore ed i principi ospiti si sono recati a disporsi in semicircolo attorno all'altare collocato nella galleria di diaspro.

L'Imperatore e la granduchessa Anastasia di Mecklemburg-Schwerin si sono posti a sinistra e l'Imperatore col principe ereditario a destra dell'altare.

Da un lato dell'altare, sopra una sedia espressamente messa per lei, presso l'Imperatore e la granduchessa Anastia, si trovava già la principessa ereditaria.

Il neonato, dagli appartamenti attigui alla cappella, accompagnato dai paggi del principe e della principessa ereditari, fu dalla gran maestra della Corte della principessa ereditaria, baronessa Von Thiele Winkler, portato alla porta della cappella. Le dame di Corte burgravia e contessa Dohna Schlobitten e Melle von Helldorff hanno portato la culla. Il ciambellano di Corte, conte Bismarck-Bohlen, chiudeva il corteo.

Alla porta della cappella la baronessa von Thiele Winkler rimise il fanciullo alla principessa Luisa, che lo portò all'altare.

Le guardie di onore che si trovavano nella sala, all'entrata del corteo, presentarono le armi. I cori cantarono.

Il grande elemosiniere di Corte e pastore di Corte, dott. Dryander subito compiè la cerimonia religiosa, spiegando un testo biblico scelto dal principe ereditario, Mosè, capitolo XII, versetto secondo.

Al principio della cerimonia la principessa Vittoria Luisa consegnò il fanciullo alla granduchessa madre di Mecklenburg-Schwerin, che lo consegnò all'Imperatrice proprio nel momento del battesimo.

Terminata la cerimonia religiosa, l'Imperatrice lo restituì alla principessa Vittoria Luisa, che, a sua volta, lo depose nelle braccia della principessa ereditaria.

Al principe neonato sono stati imposti i nomi di Guglielmo, Federico, Francesco, Giuseppe, Cristiano, Olaf.

Dopo la cerimonia, mentre i cori eseguivano una cantica, l'Imperatore e l'Imperatrice, i principi e le principesse si sono recati a presentare le loro felicitazioni alla principessa ereditaria, la quale poi recossi nel salone vicino, ove tutti gli invitati, fra cui il Corpo diplomatico, il cancelliere dell'Impero, principe di Bülow, e i cavalieri dell'Aquila Nera, sfilarono dinanzi a lei.

Dopo il corteo imperiale, nello stesso ordine che al principio della cerimonia, si recò nella sala di marmo per il pranzo di gala.

L'Imperatore vestiva l'uniforme del primo reggimento della guardia, l'Imperatrice un abito color paglierino con merletti ed

un magnifico diadema, il principe ereditario l'uniforme dei corazzieri bianchi e la principessa ereditaria un abito bianco chiuso con ricami in argento.

Dopo la cerimonia del battesimo vi fu al nuovo palazzo, nella sala di marmo, un pranzo di gala.

L'Imperatore sedeva a destra dell'Imperatrice, avendo di faccia il principe ereditario.

L'Imperatore aveva a destra: la duchessa Anastasia di Mecklenburg-Schwerin, il granduca Vladimiro, la principessa Federico Carlo d'Assia, il principe Cristiano di Schleswig.

L'Imperatrice aveva a sinistra: il principe ereditario di Danimarca, la principessa Eitel, il duca di Genova, la contessa Brocdorff.

Il principe ereditario aveva a destra: la principessa ereditaria di Danimarca, l'arciduca Giuseppe, la principessa Federico Leopoldo, il principe Enrico, il principe Oscar, l'ambasciatore d'Italia, generale Lanza, il principe di Bülow.

Il principe ereditario aveva a sinistra la principessa ereditaria di Grecia, il granduca di Meclenburg-Schwerin ed altri personaggi.

Durante il pranzo la musica del primo reggimento della guardia suonò uno scelto programma.

Allo *champagne* l'Imperatore, alzatosi in piedi, fece il seguente brindisi: « Bevo alla salute del neofita S. A. R. il principe Guglielmo di Prussia. *Urrà, urrà, urrà* ».

Tutti i presenti ascoltarono il brindisi in piedi e ripeterono: *Urrà!*

La musica suonò la marcia del generale York.

Dopo il pranzo i Sovrani tennero circolo; quindi verso le ore 9 si ritirarono nei loro appartamenti.

La principessa ereditaria non assistette al pranzo, avendo lasciato il Nuovo palazzo, col figlio, subito dopo la cerimonia del battesimo.

BIBLIOGRAFIA

Dal taccuino d'uno scapolo, osservazioni di LUIGI LOMBARD, *traduzione dall'inglese di Ippolito Valetta.* (Firenze, Successori Le Monnier, 1906).

Per poco che uno sappia di letterature straniere, non ignorerà certo il nome dell'autore di questi appunti, i quali ebbero la ben meritata accoglienza di edizioni e traduzioni non poche. Nè quale letterato soltanto è noto il Lombard, ma più specialmente per talune peripezie della sua vita, le quali fecero di lui l'industriale fortunatissimo, il musicista apprezzato, il miliardario filantropo, e - ciò che più conta per lui e, diciamolo pure, per la umanità - l'uomo, lo sposo, il padre veramente felice.

Dotato di eccellente spirito di osservazione, di esposizione facile ed arguta, di idee singolari e moderne, egli riesce in questo suo libro - che non è un racconto, non un romanzo, non una satira, ma partecipa alquanto di queste tre cose insieme - geniale, interessante, vero, ciò che spiega l'enorme quantità di edizioni fattane sin dal suo comparire, nonchè nella primitiva lingua inglese in cui il libro fu scritto (poichè l'A., di nascita francese, si naturalizzò cittadino degli Stati Uniti, dove ebbe origine la sua immensa fortuna), ma in francese, in tedesco, ed oggi finalmente in italiano, per merito di Ippolito Valetta, che seppe renderne fedelmente il contenuto vivace, franco, psicologicamente esatto.

L'opuscolo del Lombard si divide in dieci capitoli, nei quali si parla con molto spirito e con non minore praticità della vita, di tutto quanto ha attinenza col celibato, col matrimonio, perfino col *cicisbeismo*, della educazione superiore della donna - eterna e combattuta questione - dell'età più adatta allo sposarsi, e d'altro ancora, per venire alla conclusione logica, umana, e più socialmente ed unicamente possibile... scapoli induriti, cuopritevi la faccia! di formarsi una famiglia mediante una buona donna da casa.

E perchè la predica riuscisse efficace per l'appoggio di esempi oggi il Lombard ci mostra la sua famigliuola riunita (la moglie e sette figli) nel suo signorile, principesco castello di Trevano, a Lugano, abitazione, villa, teatro insieme, dove l'arte, la munificenza, la felicità domestica imperano e vivono di vita propria e duratura.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Per la commemorazione bicentenaria di Pietro Micca. — S. E. il sottosegretario di Stato pel Ministero dell'interno, Facta è stato delegato da S. E. il presidente del Consiglio a rappresentare il Governo alle onoranze che saranno rese a Pietro Micca, in Savigliano, Micca, patria dell'eroico soldato piemontese.

Le convenzioni marittime. — Il Ministero della marina comunica mediante l'*Agenzia Stefani*: « Il Consiglio superiore della marina mercantile, persuaso che col sistema sanzionato dall'articolo 11 del progetto di capitolato sia ben difficile che nuovi concorrenti serii si presentino alle gare e che in ogni caso esso prolungherebbe di un quinquennio ancora gli inconvenienti di rendere in parte esercitati i servizi sovvenzionati con materiale antiquato, ha fatto voti che sia prorogata di due anni la durata delle attuali convenzioni provvedendo a migliorare equamente le condizioni nell'interesse dello Stato durante il periodo della proroga stessa ».

Commercio d'importazione e d'esportazione. — Il valore delle merci importate nei primi sette mesi del 1906 ascese a L. 1,393,449,216, quello delle merci esportate a 1,047,494,861. Il primo presenta un aumento di L. 239,650,021, il secondo uno di 114,245,745 di fronte al corrispondente periodo del 1905.

Nel mese di luglio, separatamente considerato e paragonato con lo stesso mese dell'anno scorso, si ebbe aumento di L. 26,278,628 nelle importazioni e di 5,038,601 nelle esportazioni.

Dalle cifre precedenti sono esclusi l'oro e le monete, importati per L. 42,617,700 ed esportati per 4,763,800 con una diminuzione di L. 27,606,900 all'entrata e un aumento di 1,031,300 all'uscita.

Il mirabile accrescimento degli scambi commerciali del Regno con l'estero - già notato nel primo semestre di quest'anno - continua in eguale proporzione durante il mese di luglio. I maggiori aumenti nelle importazioni di questi primi sette mesi dell'anno in corso, a confronto con quelle dei primi sette mesi del 1905, sono dati dal grano, più 32.4 milioni, dalle macchine, più 30.8, dal carbon fossile, più 27.7, dal cotone greggio, più 15.7. A questi seguono il granturco, il legname da costruzione, gli strumenti di fisica, il ferro di 2ª fabbricazione, il ferro in barre e lamiere, le lane, l'avena, i manufatti serici, i bastimenti, la gomma elastica greggia, i veicoli da ferrovia ecc.

Diminuirono per contro le importazioni dei cavalli, meno 8.5 milioni, dell'olio di oliva, meno 7.5 della seta greggia europea, meno 6.8, dell'olio di cotone, meno 3.7, del solfato di rame, dei semi oleosi.

Nelle esportazioni segnarono aumenti la seta greggia, più 37.7 milioni, l'olio di oliva più 27.7; la seta torta, più 14; tessuti di cotone, più 6.9; i fucili, le automobili, il formaggio ecc., e diminuzioni il corallo lavorato, meno 6.6; i bovini meno 5.4; le frutta fresche, meno 4; il vino in botti, meno 3.2 ecc.

Le mostre zootecniche all'Esposizione di Milano. — L'Esposizione di Milano andrà nel prossimo settembre arricchendosi di tre grandi mostre zootecniche facenti parte della ricchissima sezione agraria.

La prima di tali mostre è riservata ai cavalli, e si terrà dal 6 al 10 settembre. Riuscirà del massimo interesse e per il rilevante

numero dei cavalli iscritti, oltre 400, e per il concorso degli Stati esteri e per la perfetta organizzazione sua.

Ad essa non può mancare il maggiore concorso di visitatori, poichè già consta al Comitato di numerosi agricoltori, *sportmen* e negozianti che intendono affluire a Milano dalle varie regioni d'Italia in questa occasione.

La mostra equina sarà anche visitata dalle Commissioni governative per l'acquisto di cavalli.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade di agosto reca:

Le pioggie di questi ultimi giorni, cadute specialmente sul versante Adriatico, furono molto benefiche alla campagna, la quale, in complesso, è in ottime condizioni. Il granturco, che in qualche regione si è cominciato a raccogliere, è quasi ovunque assai bello e promettente. L'uva matura un poco lentamente e quasi stentatamente; tuttavia dà buone speranze. La canapa e le barbabietole danno un raccolto soddisfacente.

I danni del fuoco. — L'altra notte si è sviluppato un esteso incendio nelle località boschive del comune di Pra, presso Genova; e rimasero distrutte quelle denominate Lische, Lacevo e Pietrarostra. L'incendio fu domato assai tardi a causa del fortissimo vento che lo alimentava.

A coadiuvare i pompieri di Sampierdarena nell'opera di spegnimento partirono da Genova truppe ed agenti.

⁂ In provincia di Lucca s'incendiarono i boschi comunali di Valdottavo, Decimo e Domazzano frazioni del comune di Borgo Mozzano.

Il fuoco si è esteso per una vasta zona.

Le autorità si trovavano sul luogo.

Marina militare. — La R. nave *Marco Polo* è partita da Hakodate per Petropawloski. L'*Archimede* è partita da Terapia per Buyuk-Chekmejeh.

Marina mercantile. — Da Suez ha proseguito per Genova il *Catania*, della N. G. I. — Proveniente dal Brasile ha transitato, diretto a Genova, da Teneriffa il *Città di Genova*, della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

WASHINGTON, 29. — Secondo notizie da Cuba, l' insurrezione sembra aver preso un'estensione assai grande nella provincia di Pinar del Rio.

Si dice che l'estensione dell'insurrezione sia su 50 chilometri di territorio intorno a Santiago.

Il Governo cubano sta reclutando nuove milizie mediante arruolamenti.

Il Governo ha fatto acquistare ai cittadini una grande quantità di fucili.

SANTANDER, 29. — Gli scioperanti sono entrati nella città ed hanno commesso violenze. La guardia civile ha dovuto intervenire. Ne è seguito un conflitto. Gli scioperanti hanno sparato colpi di rivoltella contro la guardia civile, che ha risposto al fuoco; uno scioperante è rimasto ucciso e due altri feriti; una guardia è rimasta ferita.

I commercianti chiudono i loro negozi. La popolazione è impressionata. Giungono rinforzi.

MADRID, 29. — Il ministro dell'interno ha comunicato alla stampa migliori notizie da Bilbao.

Il lavoro è stato ripreso nelle regioni vicino alla città sotto la protezione delle truppe.

Invece le ulteriori notizie da Santander riferiscono gravi conflitti avvenuti nelle miniere di Heras fra gli scioperanti e la guardia civile. Numerosi sono i feriti. Disordini e conflitti sono avvenuti nelle miniere di Liano e nella valle di Cabargo. Le autorità reclamano rinforzi.

Sono state inviate a Santander due brigate.

Nei circoli ufficiali si crede che lo sciopero riprenda nuova estensione per l'incoraggiamento dei *meetings* e per la solidarietà che manifestano gli operai delle grandi città industriali.

La situazione preoccupa il Governo.

MADRID, 29. — L'*Imparcial* ha da Bilbao che il presidente dello « Sporting club » ha ricevuto un telegramma dal presidente del Consiglio, il quale dice che, se gli scioperi si aggravano, non sarà possibile al Re di assistere alle regate che avranno luogo domani.

BELGRADO, 29. — Il Re Pietro è partito per la Serbia orientale, acclamato dalla folla, ed accompagnato dai ministri Pasic e Stojanovic.

È morto l'ex-reggente Belimarkovic.

PIETROBURGO 29. — I funerali del generale Minn sono stati celebrati oggi senza incidenti nella cappella del reggimento di Semenowsky, che era circondata dalle truppe e da numerosi agenti di polizia.

Alcuni granduchi vi assistevano.

RIO JANEIRO, 29. — Nel discorso pronunziato alla seduta di chiusura della Conferenza pan-americana, il ministro degli esteri, barone di Rio Branco, ha rilevato l'importanza dell'opera compiuta dai delegati con fermezza e chiaroveggenza, e li ha felicitati per la sollecitudine colla quale hanno esaurito un così vasto programma, astenendosi dalle gare oratorie così frequenti nelle assemblee americane.

Rio Branco ha detto che specialmente nelle sedute delle Commissioni si lavorò molto e si presero deliberazioni con tutta calma, dopo un attento esame delle questioni fatto da uomini competenti animati da spirito di conciliazione.

L'oratore ha affermato che, fedele alle tradizioni della sua politica estera, il Brasile lavorerà sempre a stringere buoni rapporti colle nazioni del continente americano.

Il Brasile è tranquillo e certo dei suoi destini. Non ebbe mai preoccupazioni ambiziose di predominio o di egemonia.

Rio Branco ha augurato che le repubbliche limitrofe e tutte le nazioni del continente americano, mediante la pace, le intelligenti iniziative ed il lavoro perseverante e fecondo, si innalzino e serva loro di esempio e di eccitamento la grande, gloriosa repubblica del nord, promotrice di queste conferenze, così importanti.

Il Brasile desidera di continuare ad offrire ai paesi europei, coi quali fu sempre unito da tanti vincoli morali e da tanti interessi economici, le stesse garanzie che finora ha sempre dato loro col costante amore per l'ordine.

Il delegato dell'Uruguay, Ramirez, rispondendo a nome dei delegati, ha rilevato il carattere pacifico e cordiale delle conferenze pan-americane, nelle quali si studiarono le questioni fondamentali che interessano la prosperità dell'America che è gran parte della prosperità del mondo.

Ramirez si è rallegrato dei meravigliosi progressi fatti dal Brasile e del suo sviluppo ed ha salutato in Rio Branco l'uomo di Stato eminente del quale può dirsi che assiste da vivo alla sua posterità.

Il discorso di Ramirez è stato vivamente applaudito.

LONDRA, 29. — La Compagnia di navigazione del Pacifico a Liverpool ha ricevuto un dispaccio dal suo gerente, in data Valparaiso 28 agosto, ore 5.45 pom. il quale dice:

Le scosse di terremoto continuano; la navigazione dei vapori procede abbastanza bene.

PIETROBURGO, 29. — Circa le affermazioni pubblicate dai giornali, secondo le quali il Governo sta preparando progetti di legge per regolare le questioni operaie e conta applicare le leggi prima dell'apertura della Duma, si dichiara ufficialmente che tali informazioni sono inesatte e che i progetti di legge sono preparati per essere sottoposti alla Duma.

PIETROBURGO, 29. — Oltre 1,800,000 *dessiatine* di terreni facenti parte del patrimonio della Corona ed otto milioni di *des-*

siatine di terre comprendenti cinque milioni di *dessiatine* di foreste, saranno venduti, in conformità all'*ukase* imperiale del 25 corrente, ai contadini, coll'intermediario della Banca agricola dei contadini.

La maggior parte delle terre imperiali da vendersi sono situate nelle provincie di Samara, Saratoff e Simbirsk.

MOSCA, 29. — I capi del gruppo rivoluzionario socialista locale sono stati arrestati.

Il gruppo disponeva di mezzi considerevoli.

L'AVANA, 29. — Le truppe del Governo hanno lasciato San Juan de Martinez e cercano di prendere contatto col corpo principale degli insorti, comandato dal generale Guerra.

Nè le industrie del tabacco, nè quelle dello zucchero hanno sofferto molto per quanto riguarda gli attuali raccolti e possono resistere alla continuazione dell'insurrezione per qualche settimana ancora senza soffrire gravemente.

MADRID, 30. — Due battaglioni di fanteria sono partiti per Santander nel pomeriggio di ieri.

Il Governatore militare di Victoria è partito per Santander, ove si reca ad assumere il comando delle truppe.

La *Correspondencia de Espana* dice che Bilbao è calma. Gli alti forni sono chiusi. Anche Santander ha avuto ieri una giornata tranquilla. Sono avvenuti alcuni attentati contro la libertà del lavoro, ma essi sono stati repressi.

L'agitazione diminuisce.

LONDRA, 30. — Il *Times* ha da New-York:

Telegrammi da Cuba annunziano che una forte banda di insorti è entrata a Carabanas, sulla costa settentrionale nella provincia di Pinar del Rio. È probabile che questo porto sarà impiegato per l'importazione di armi e di munizioni.

Sembra certo che parecchie navi verrebbero dagli Stati Uniti a Cuba con viveri per i rivoluzionari.

LONDRA, 30. — Parecchi giornali pubblicano dispacci da Varsavia, in data del 29 corrente, i quali dicono che la guarnigione è stata rinforzata di sedici battaglioni di fanteria e di dodici *sotnie* di cosacchi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 29 agosto 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	761.28.
Umidità relativa a mezzodì	26.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 27.6.
	minimo 16 5.
Pioggia in 24 ore	25.5

29 agosto 1906.

In Europa: pressione massima di 772 in Moravia, minima di 741 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque fino a 8 mm. all'estremo nord; temperatura notevolmente diminuita; venti forti tra nord e levante; piogge e temporali sull'Italia inferiore e Sicilia; mare qua e là agitato.

Barometro: minimo a 762 al sud-Sardegna, massimo a 770 in val Padana.

Probabilità: cielo vario all'estremo sud. e isole con qualche pioggia e temporale; in gran parte sereno altrove; venti moderati o forti tra nord e levante; mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 29 agosto 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedenti	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio...	sereno	agitato	30 0	21 8
Genova	sereno	calmo	29 4	20 1
Massa Carrara ...	sereno	mosso	30 6	19 6
Cuneo	coperto	—	25 8	16 6
Torino...........	coperto	—	25 8	17 2
Alessandria	coperto	—	30 0	17 0
Novara	sereno	—	30 0	22 3
Domodossola	coperto	—	29 4	16 4
Pavia..............	1/4 coperto	—	27 8	14 1
Milano	3/4 coperto	—	30 0	17 3
Sondrio	1/2 coperto	—	28 0	16 0
Bergamo..........	1/2 coperto	—	24 8	15 6
Brescia	sereno	—	26 1	17 1
Cremona..........	sereno	—	27 5	15 2
Mantova..........	sereno	—	24 9	14 8
Verona	sereno	—	26 9	17 0
Belluno...........	sereno	—	23 4	12 3
Udine	sereno	—	24 7	13 0
Treviso	sereno	—	25 4	14 0
Venezia...........	sereno	mosso	23 8	15 2
Padova	sereno	—	24 0	14 4
Rovigo	1/4 coperto	—	27 9	13 5
Piacenza..........	sereno	—	25 9	12 9
Parma...........	sereno	—	21 9	14 0
Reggio Emilia....	sereno	—	25 4	18 8
Modena..........	sereno	—	25 6	13 3
Ferrara..........	sereno	—	24 2	13 0
Bologna	sereno	—	23 4	14 7
Ravenna.........	sereno	—	22 5	16 5
Forlì	sereno		24 2	18 1
Pesaro...........	sereno	tempestoso	23 0	11 2
Ancona..........	1/4 coperto	mosso	27 5	?
Urbino..	sereno	—	19 4	13 7
Macerata	sereno	—	22 5	14 9
Ascoli Piceno	sereno	—	22 5	13 8
Perugia..........	sereno	—	22 2	10 7
Camerino	sereno	—	22 5	11 3
Lucca	sereno	—	28 6	16 3
Pisa	sereno	—	29 8	17 [illegible]
Livorno	sereno	calmo	[illegible] 0	17 0
Firenze	sereno	—	27 0	17 0
Arezzo	sereno	—	25 0	15 4
Siena	sereno	—	24 9	14 8
Grosseto	sereno	—	27 0	14 0
Roma...........	sereno	—	30 8	16 5
Teramo	sereno	—	25 6	12 8
Chieti	1/1 coperto	—	[illegible] 4	13 0
Aquila	sereno	—	22 0	10 7
Agnone	1/4 coperto	—	20 5	9 4
Foggia...........	1/4 coperto	—	23 3	21 0
Bari	1/4 coperto	mosso	24 0	19 4
Lecce	sereno	—	27 4	18 5
Caserta.....	sereno	—	26 7	18 4
Napoli	sereno	legg. mosso	28 0	17 2
Benevento........	3/4 coperto	—	24 8	13 5
Avellino	1/4 coperto	—	23 9	13 5
Caggiano	sereno	—	25 8	11 3
Potenza..........	sereno	—	22 4	10 7
Cosenza..........	sereno	—	31 0	18 0
Tiriolo...........	1/2 coperto	—	23 5	11 0
Reggio Calabria ..	coperto	calmo	26 5	23 0
Trapani..........	coperto	calmo	27 7	23 0
Palermo	coperto	calmo	29 0	20 3
Porto Empedocle..	coperto	legg. mosso	25 2	21 0
Caltanissetta	piovoso	—	28 0	20 0
Messina..........	coperto	legg mosso	30 6	20 2
Catania..	coperto	agitato	30 7	22 7
Siracusa	coperto	molto agitato	28 0	21 5
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	31 0	18 6
Sassari	1/2 coperto	—	30 0	18 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*